



***OSSERVAZIONI AL DISEGNO DI LEGGE N. 890 DI CONVERSIONE DEL DECRETO
LEGGI 28 GIUGNO 2013, N. 76, RECANTE “PRIMI INTERVENTI URGENTI PER LA
PROMOZIONE DELL’OCCUPAZIONE, IN PARTICOLARE GIOVANILE, DELLA
COESIONE SOCIALE, NONCHÈ IN MATERIA DI IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO
(IVA) E ALTRE MISURE FINANZIARIE URGENTI”***

***SENATO DELLA REPUBBLICA –COMMISSIONI VI E XI RIUNITE
AUDIZIONE DELL’8 LUGLIO 2013, ORE 16,00***

Il decreto legge in oggetto rappresenta un primo importante segnale per la promozione dell'occupazione, soprattutto giovanile, considerata come la vera priorità sulla quale far convergere iniziative, risorse ed energie.

L'introduzione di incentivi alla nuova occupazione giovanile e all'occupazione di soggetti percettori dell'indennità ASPI, nonché il ripristino di una maggiore flessibilità delle regole che governano i rapporti di lavoro, e segnatamente quelli a termine, rappresentano misure sicuramente condivisibili in linea generale, anche se suscettibili di miglioramenti, soprattutto con riferimento alle esigenze ed alle potenzialità occupazionali del settore agricolo.

Di seguito le Osservazioni di Agrinsieme sulle materie di maggiore interesse per il settore agricolo.

Incentivi per nuove assunzioni a tempo indeterminato di lavoratori giovani (art. 1)

Gli incentivi alle nuove **assunzioni** di giovani e alle trasformazioni a tempo indeterminato di rapporti a termine, possono rappresentare uno strumento sicuramente utile alla promozione dell'occupazione giovanile.

L'impatto sul settore agricolo rischia purtroppo di essere estremamente limitato, in considerazione del fatto che, come noto, la stragrande maggioranza dei rapporti di lavoro, in agricoltura, è a tempo determinato (circa il 90 per cento), in ragione delle indubbie caratteristiche dell'attività agricola.

Esistono tuttavia in agricoltura forme di lavoro stabili, ancorché non a tempo indeterminato, che a nostro avviso meritano di essere promosse ed incentivate, come quei rapporti a termine reiterati per più anni con lo stesso datore di lavoro per un numero di giornate minimo non inferiore a 100 l'anno.

Un interessante precedente al riguardo è rappresentato dall'art. 7, c. 2, legge n. 388/2000 che ammetteva al credito d'imposta per nuove assunzioni i datori di lavoro operanti nel settore agricolo che incrementano il numero dei lavoratori operai occupati, ciascuno, per almeno 230 giornate all'anno.

Per quanto riguarda l'età del giovane (18 – 29 anni) è necessario estendere la stessa almeno fino al 35° anno di età, al fine di evitare che la fascia compresa tra i 29 e i 35 anni rimanga priva di incentivi all'assunzione (sia l'apprendistato che la norma in commento coprono infatti la stessa fascia di età).

Alla luce di tali considerazioni, e al fine di cogliere le opportunità occupazionali che il settore agricolo può offrire ai giovani, si propone pertanto di:

- estendere fino a 35 anni l'età dei giovani da assumere per l'accesso all'incentivo;
- estendere l'incentivo alle assunzioni di operai agricoli occupati a termine per un triennio con almeno 100 giornate all'anno,

Sempre al fine di incentivare l'occupazione stabile in agricoltura si chiede inoltre di estendere le disposizioni di cui alla legge n. 247 del 2007, in materia di riduzione del cuneo fiscale, alle imprese agricole che occupano lavoratori agricoli a tempo determinato per almeno 101 giornate nell'anno.

Incentivi per assunzione di soggetti percettori di ASPI (art. 7, c. 5)

Sempre al fine di favorire l'occupazione, soprattutto di soggetti fuoriusciti dal mondo del lavoro (come i disoccupati percettori di indennità ASPI), il decreto introduce una nuova misura incentivante in favore dei datori di lavoro che, senza esservi tenuti, li assumono a tempo indeterminato.

Su tale aspetto, si chiede che il beneficio non sia limitato solo al 50% dell'indennità ASPI residua spettante al lavoratore e che l'incentivo sia esteso anche in caso di fruizione di Mini ASPI.

Il presupposto, anche per questo incentivo, è rappresentato da una assunzione a tempo indeterminato. Valgono quindi le considerazioni e le richieste sopra rappresentate con riferimento all'assunzione di giovani.

Apprendistato (art. 2, c. 1, 2 e 3)

La soluzione prospettata per potenziare **l'apprendistato** è condivisibile giacché finalizzata a realizzare una disciplina più omogenea sull'intero territorio nazionale, con particolare riferimento all'offerta formativa pubblica, nonché una maggiore semplificazione.

Resta la necessità che i principi previsti siano tradotti al più presto in disposizioni concrete e direttamente applicabili, mediante le linee guida da individuare in Conferenza Stato-Regioni.

Agrinsieme, già nel corso dell'incontro col Ministro Giovannini, ha espresso le proprie valutazioni in ordine all'apprendistato proponendo di :

- rivedere la disciplina dell'apprendistato allungando il periodo massimo di durata del rapporto (oggi fissato a 36 mesi);
- semplificare i percorsi formativi (che spesso non tengono conto delle peculiarità agricole);
- modificare il sistema delle penalizzazioni in caso di mancata trasformazione del rapporto (trasformandoli, positivamente, in incentivi alla stabilizzazione).

Ma prima di tutto è necessario rivedere il sistema di agevolazioni contributive che oggi risultano praticamente inapplicabili, o limitatamente applicabili, alle imprese agricole a causa della regola comunitaria "de minimis" che di fatto impedisce di percepire aiuti superiori ai 7.500 euro nel triennio. Potrebbe essere invece uno strumento interessante, sia per inserire e formare giovani lavoratori e sia per calmierare il costo del lavoro soprattutto nelle aree del centro nord (Pianura Padana) prive di altre agevolazioni contributive. Peraltro in agricoltura, grazie all'accordo del

settore agricolo del luglio 2012, l'apprendistato può essere anche stagionale, e quindi diffusamente utilizzato, se reso conveniente sotto il profilo economico.

Lavoro a termine (art. 7, c. 1)

Sicuramente condivisibili le modifiche alla legge 92 del 2012 in merito ai contratti di lavoro a tempo determinato, in quanto ripristinano un margine di flessibilità indispensabile per favorire l'utilizzo di tale strumento contrattuale, così importante per favorire nuove assunzioni anche di giovani alle prime esperienze.

Positivi dunque gli interventi sugli intervalli in caso di successione nei contratti (riportati a 10 e 20 giorni), sui contratti "acausalì" (che possono essere prorogati e stipulati anche nelle ulteriori ipotesi previste dalla contrattazione collettiva) e sulla prosecuzione del rapporto (che non deve più essere preventivamente comunicata).

Sarebbe tuttavia necessario, a nostro avviso, estendere la durata del primo rapporto senza indicazione della causale da 12 a 36 mesi per legge, ferma restando la possibilità, per la contrattazione collettiva, di prevedere altre ipotesi.

Lavoro intermittente (art. 7, c. 2 e 3)

Il decreto introduce un limite massimo di giornate di lavoro che possono essere svolte dal lavoratore intermittente; il limite è fissato in 400 giornate nell'arco di tre anni solari.

Occorre al riguardo sottolineare che il limite necessita di un adeguato incremento e precisare che detto limite è riferibile al datore di lavoro che utilizza il lavoratore intermittente e non al numero di giornate di quest'ultimo può eventualmente effettuare presso più datori di lavoro.

Lavoro accessorio (art. 7, c. 2, lett. e, f)

Si valuta positivamente l'eliminazione del riferimento alla "natura meramente occasionale" del rapporto di lavoro accessorio, che determinava incertezze ed dubbi interpretativi da parte dei soggetti interessati e degli organi di vigilanza.

A seguito di tale eliminazione la natura accessoria del rapporto di lavoro è da ricercarsi esclusivamente nel limite di reddito massimo annuo (in agricoltura, di regola, 5.000 euro).

Poiché trattasi di uno strumento utile a favorire la regolarità delle prestazioni di lavoro di breve durata nel settore agricolo – ipotesi piuttosto frequenti – sarebbe opportuno ripristinare la disciplina normativa in vigore precedentemente alle modifiche apportate dalla legge n. 92 del 2012.

Sarebbe inoltre necessario rendere strutturale il ricorso al lavoro accessorio per i percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito, oggi consentito di anno in anno, sulla base di specifiche previsioni normative.

Procedura di convalida delle dimissioni (art. 7, c. 5, lett. d)

La procedura amministrativa da seguire per la convalida delle dimissioni da parte dei lavoratori, non è stata in alcun modo semplificata, ma addirittura estesa a soggetti non dipendenti, quali i collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto, e gli associati in partecipazione.

In agricoltura, la procedura in questione solleva difficoltà applicative, con specifico riguardo ai lavoratori extracomunitari in ragione della oggettiva difficoltà di domiciliazione delle comunicazioni. Sarebbe necessario introdurre un termine entro il quale se il lavoratore non si presenta in servizio, le dimissioni si intendono convalidate di fatto.

Assunzioni di gruppo o di rete (art. 9, c. 11)

Molto positiva l'introduzione delle assunzioni di gruppo o di rete. Si tratta di una misura fortemente innovativa nell'ordinamento lavoristico italiano (non esistono precedenti in tal senso, né istituti simili) che ha il pregio di favorire, al contempo, la stabilizzazione del lavoro, la riduzione dei costi pubblici (meno disoccupazione), e la semplificazione amministrativa e gestionale per le imprese interessate.

È forse opportuno precisare che il decreto ministeriale attuativo riguardi non solo le assunzioni di cui al comma 3-bis, ma anche quelle di cui al comma 3-ter.

È altresì necessario precisare che, in caso di assunzioni congiunte da parte di imprese legate da un contratto di rete, non tutte appartenenti al settore agricolo, l'inquadramento del lavoratore debba seguire il settore di attività prevalente in relazione alle prestazioni dallo stesso effettuate.

Rivalutazione delle sanzioni in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro (art. 9, c. 2)

La rivalutazione del 9,6 per cento delle ammende e sanzioni amministrative previste in caso di violazione delle norme in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, con decorrenza 1° luglio 2013, rende ancora più stringente la necessità di equilibrare tale intervento con misure di semplificazione finalizzate ad alleggerire gli adempimenti burocratici a carico dei datori di lavoro (quali ad esempio quelli relativi all'abilitazione all'utilizzo delle macchine agricole, al nuovo decreto antincendio, alla valutazione rischi anche per le pmi, alla revisione macchine agricole) e che non favoriscono la piena ed effettiva applicazione delle legislazione sulla sicurezza del lavoro alle aziende agricole.

Autorizzazione al lavoro di extracomunitari (art. 9, c. 7)

L'art. 9, comma 7, interviene sull'art. 22 del D.lvo n. 286/1998 prevedendo che il datore di lavoro all'atto della richiesta di instaurazione di un rapporto di lavoro con un cittadino extracomunitario residente all'estero, debba verificare presso il centro per l'impiego competente per il territorio la indisponibilità di un lavoratore presente sul territorio nazionale, idoneamente documentata.

In precedenza, invece, l'onere in questione era a carico dell'amministrazione competente.

Fermo restando l'assoluta ragionevolezza della previsione (prima di autorizzare l'ingresso di extracomunitari è necessario verificare che non ci siano lavoratori italiani, comunitari o extracomunitari presenti nel nostro Paese e disposti a svolgere quel lavoro) non si condivide il trasferimento di tale onere dall'amministrazione competente al datore di lavoro interessato.

Se ne chiede, pertanto, la soppressione.

Disposizioni in materia fiscale (art. 11)

L'articolo 11, al comma 1, dispone il rinvio al prossimo 1° ottobre dell'innalzamento dell'aliquota ordinaria IVA di un punto percentuale; anche se temporanea, si tratta di una misura fortemente sollecitata dal mondo agricolo che ritiene l'innalzamento dell'imposta sui consumi fortemente penalizzante per la ripresa economica del nostro Paese, attanagliato da una crisi strutturale che ha bisogno di forti e concreti segnali di fiducia da parte delle Istituzioni e della Politica.

Serve quindi non limitarsi ad un rinvio temporaneo dell'aumento dell'aliquota Iva, ma occorre mantenere stabilmente l'aliquota ordinaria del 21 per cento assicurandone la copertura finanziaria, stimata in circa 3,6 miliardi di euro, mediante riduzione della spesa pubblica improduttiva.

La soluzione individuata dall'articolo 12 dello stesso DI 76/13 per reperire le risorse necessarie ad assicurare il rinvio dell'aumento IVA, è infatti dissonante rispetto alle necessità unanimemente riconosciute e alle attese riposte in questa Legislatura; permutare un rinvio che produrrà un appesantimento economico e finanziario per le tasche degli italiani, con l'inasprimento di un prelievo finanziario a carico degli stessi italiani, quale è l'acconto delle imposte sul reddito, non può essere ritenuta la soluzione più appropriata.

Si sollecita quindi una revisione complessiva della disciplina contenuta nell'articolo 11 in materia di aliquota IVA e la soppressione delle disposizioni che dispongono la copertura finanziaria attraverso il corrispondente aumento della percentuale di acconto IRPEF ed IRES per l'anno d'imposta 2013, evitando così il paradosso di dover far pagare imposte in acconto su redditi che, presumibilmente vista la grave crisi che attanaglia le imprese, non verranno neanche conseguiti.